

## **DELIBERA N. 47/12/CONS**

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELE SUD CANALE 65 S.R.L., (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE SUD") PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL'ART. 3, COMMA 3, DELLA DELIBERA 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 25 gennaio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l'articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'articolo 5, commi 3 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l'art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante "*Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 3, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante "*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 giugno 2008 n. 148

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto di contestazione del 29 luglio 2011 n. 15/11/DIC/UDIS – PROC. 43/FDG della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 1 agosto 2011, con il quale è stata contestata alla società Tele Sud 3 s.r.l., con sede legale in via Isolella n. 3, 91100 Trapani, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Tele Sud*”, a seguito della segnalazione da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 15 luglio 2011 (prot. n. 36465), la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per avere diffuso immagini salienti e correlate, in un programma diverso dal telegiornale e dal telegiornale sportivo e per una durata superiore a quella consentita, di un evento calcistico in violazione della normativa in materia di diritti audiovisivi sportivi nel corso del programma di approfondimento sportivo “*Mediagol*”, trasmesso in data 29 maggio 2011;

VISTA la nota della società Tele Sud 3 s.r.l. dell’11 agosto 2011, pervenuta all’Autorità in data 24 agosto 2011 (prot. n. 43765), con cui viene affermata l’estraneità di tale società alle vicende afferenti l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Tele Sud*”, per non esserne la società titolare;

VISTO il successivo atto di contestazione del 1 settembre 2011 n. 15-BIS/11/DIC/UDIS – PROC. 39/FDG della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 2 settembre 2011, con il quale, a seguito dell’individuazione della società titolare dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Tele Sud*”, erroneamente indicata nella segnalazione pervenuta all’Autorità, è stata contestata alla società Tele Sud Canale 65 s.r.l. la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per avere trasmesso immagini salienti e correlate in un programma diverso dal telegiornale e dal telegiornale sportivo; in particolare durante il programma di approfondimento sportivo “*Mediagol*”, condotto da Leandro Ficarra e da Manuela Corrao, andato in data 29 maggio 2011 dalle ore 23.37 circa e sino alle ore 01.53 circa del 30 maggio 2011 sull’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Tele Sud*” della società Tele Sud Canale 65 s.r.l., sono state diffuse immagini salienti e correlate dell’evento calcistico Inter – Palermo disputato in

occasione della finale di Coppa Italia Tim Cup 2010/2011 ed interviste di alcuni giocatori e allenatori per un totale di 20 minuti e 15 secondi circa. In particolare: alle ore 23.42 circa, il conduttore chiede alla regia di mandare le immagini salienti della partita Inter - Palermo, realizzate dalla Rai, come afferma lo stesso conduttore, per una durata di 1 minuto e 29 secondi circa; subito dopo alle ore 23.44 circa si collega con il direttore responsabile del programma “*Mediagol*”, William Anselmo, dalla *mix zone* dello Stadio Olimpico, per trasmettere in diretta audio, l’intervista all’allenatore del Palermo, Delio Rossi, per una durata di 7 minuti e 30 secondi circa. Successivamente alle ore 23.53 circa viene trasmessa, in diretta, nuovamente in collegamento audio dalla *mix zone* dello stadio Olimpico, l’intervista dell’allenatore dell’Inter, Leonardo Araújo, per una durata di 6 minuti e 5 secondi circa. Alle ore 00.56 circa viene trasmessa l’intervista, realizzata direttamente dagli inviati dell’emittente, come la conduttrice stessa afferma prima del servizio, dei giocatori del Palermo, Federico Balzaretto e Salvatore Sirigu, per una durata, rispettivamente, di 1 minuto e 56 secondi circa e di 1 minuto e 26 secondi circa. Infine alle ore 01.32 circa, viene trasmessa una nuova intervista dell’allenatore del Palermo, Delio Rossi, per una durata di 1 minuto e 29 secondi circa;

VISTA la memoria difensiva pervenuta, unitamente alla richiesta di audizione, all’Autorità in data 10 ottobre 2011 (prot. n. 53678);

SENTITA la Società in sede di audizione ed accesso agli atti del fascicolo in data 27 ottobre 2011, all’esito della quale, la medesima ha chiesto ed ottenuto un nuovo termine per presentare una memoria integrativa pervenuta in data 24 novembre 2011 (prot. n. 65645), facendo emergere i seguenti aspetti:

- la Società si trova in situazione di amministrazione giudiziaria, fornendo, a supporto di quanto affermato, il Decreto del Tribunale di Palermo del 29 giugno 2005 e il Decreto della Corte d’Appello di Palermo del 2 maggio 2011. In virtù di detta condizione giudiziaria, la Società chiede di accedere alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, come convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante “Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” in base al quale “le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario”, pena l’estinzione del debito per confusione a seguito del passaggio dei beni allo Stato una volta divenuta definitiva la misura della confisca;
- la richiesta di sospensione opera anche in relazione al procedimento amministrativo in virtù dell’articolo 21-quater della legge 241/90 al fine di evitare di giungere alla paradossale situazione in cui lo Stato possa sanzionare se stesso. A sostegno di

quanto richiesto, la Società afferma che se si arrivasse al momento esecutivo dell'eventuale ordinanza, in caso di confisca definitiva, si giungerebbe all'ipotesi in cui il provvedimento sarebbe di per sé ineseguibile con un dispendio di attività amministrativa che non potrebbe giungere all'effetto voluto dalla norma oggetto della contestazione;

- la Società non ha mai subito alcun procedimento sanzionatorio a suo carico e, in virtù della propria buona fede, produce una circolare del 25 ottobre 2005 nella quale dava disposto, al proprio personale, di attenersi scrupolosamente alla normativa vigente in tema di diritti sulla radiodiffusione audiovisiva;

RITENUTO che non appare accoglibile quanto eccepito dalla Società, in quanto:

- in merito alla richiesta di sospendere il procedimento in oggetto si rappresenta che l'articolo 5, comma 14, del DL n. 4/2010 disciplina le ipotesi di sospensione delle procedure esecutive del provvedimento amministrativo e non del procedimento in quanto tale. Quest'ultimo, infatti, è un momento antecedente e propedeutico dell'eventuale procedura esecutiva e comunque separato da essa. Inoltre, non è possibile accogliere neanche il secondo aspetto sollevato, in base al quale la citata disposizione si debba estendere anche alla fase precedente ossia al procedimento, in quanto, anche in questo caso, si tratta di due momenti nettamente distinti e separati;
- in merito poi alla richiesta di sospensione del procedimento, in virtù dell'articolo 21-*quater* della legge 241/90, si rappresenta che non è possibile accoglierla in quanto il provvedimento amministrativo non si è ancora perfezionato non essendo ancora approvato. Il citato articolo 21-*quater* disciplina, infatti, la sospensione dell'efficacia ovvero dell'esecuzione del provvedimento amministrativo ma non del procedimento in quanto tale;
- infine, in merito alla condotta seguita dalla Società durante la propria attività si rappresenta che essa non è, di per sé, una condizione tale da giustificare la sospensione o l'archiviazione del procedimento, bensì trova applicazione nella fase della determinazione della sanzione in relazione ai criteri per la determinazione della medesima previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente definiti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, *“E' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore*

*successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”;*

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 3, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *“Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali”;*

RILEVATO che l'emittente *“Tele Sud ”* della Tele Sud Canale 65 s.r.l., C.F. 02589730825, con sede legale in via Claudio Domino n. 5, 90100 Palermo, non risulta assegnataria dei diritti secondari per la trasmissione di immagini salienti delle partite di calcio del Campionato di Serie A Tim 2010/2011, come dichiarato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nella segnalazione, sicché le immagini trasmesse nel programma in questione vanno valutate alla luce delle previsioni in materia di diritto di cronaca in base alle quali le immagini salienti e correlate possono essere trasmesse solo nei telegiornali o nei telegiornali sportivi;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e dell'articolo 3, comma 3, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura pari a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), corrispondente al minimo edittale, in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla Società, deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza dell'emittente che comporta una minore incisività della violazione medesima;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle

conseguenze della violazione: la Società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;

- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, previsto a pena di decadenza;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per la contestata violazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### **ORDINA**

alla Tele Sud Canale 65 s.r.l., C.F. 02589730825, con sede legale in via Claudio Domino n. 5, 90100 Palermo, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Tele Sud", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

#### **INGIUNGE**

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.47/12/CONS*", entro **trenta giorni** dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di **giorni dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento indicando come riferimento "*Delibera n. 47/12/CONS*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta giorni** dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 25 gennaio 2012

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola